

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/370 DELLA COMMISSIONE****del 1º marzo 2021****che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(2)</sup> («l'avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari dell'India e dell'Indonesia («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 17 agosto 2020 dalla European Steel Association - «Eurofer» («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo.

**1. PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE**

- (2) Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da prodotti laminati piatti di acciaio inossidabile, semplicemente laminati a freddo, originari dell'India e dell'Indonesia («i paesi interessati»). Tali prodotti sono attualmente classificati con i codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 e 7220 90 80. Questi codici NC sono forniti solo a titolo informativo.

**2. DOMANDA**

- (3) Il 21 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che suffragava ulteriormente la sua domanda di registrazione contenuta nella denuncia. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame fossero sottoposte a registrazione ai fini dell'applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione.
- (4) Un produttore esportatore operante in entrambi i paesi interessati, il gruppo Jindal, ha presentato osservazioni in risposta alla domanda.

**3. MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE**

- (5) In conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell'industria dell'Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
- (6) Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle ultime statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni in seguito all'apertura dell'inchiesta, il che avrebbe potuto gravemente compromettere l'effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato, delle numerose misure istituite e delle inchieste aperte, gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dai paesi interessati.

<sup>(1)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU C 322 del 30.9.2020, pag. 17.

